

**FEDERVINI**

Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori  
di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini



**9<sup>^</sup> Commissione Agricoltura e produzione  
agroalimentare**

**Senato della Repubblica**

**Audizione sul disegno di legge recante “Disciplina dell'attività di  
enoturismo”  
(A.S. 2616)**

# FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori  
di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini



Gentile Presidente, gentili Senatori,

vorrei in primo luogo ringraziare la Presidenza e tutti i componenti della Commissione per avere avviato una sessione di audizioni in merito al provvedimento in esame, alla cui discussione questa Federazione ha il piacere di contribuire con alcune considerazioni.

È, innanzitutto, di grande soddisfazione leggere nell'articolo 1 di questa proposta, il raccordo e la piena sintonia con la disciplina organica contenuta nella legge n.238 del 12 dicembre 2016, il cosiddetto Testo Unico del Vino.

Quella legge si apre con l'indicazione che il vino, la vite ed i territori viticoli costituiscono un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare. Ecco quindi che l'enoturismo, nelle modalità descritte nell'articolo 1 della proposta, diviene una tessera del mosaico di questo patrimonio.

Parto da questo spunto nella convinzione che il patrimonio rappresentato dai territori e dai produttori, in particolare i tanti produttori che hanno creato un legame solido e noto in tutto il mondo fra il loro nome ed uno specifico ambito territoriale, rappresenti ormai un *unicum* che deve trovare la sua difesa e la sua tutela con provvedimenti quali quelli proposti alla discussione odierna.

Se un territorio diviene parte di un ambito culturale nazionale perché vi eccelle la produzione vitivinicola e se raggiunge le certificazioni che si intendono determinare per i territori vocati all'enoturismo, occorre prevedere delle regole e dei raccordi amministrativi per sottrarli al rischio di interventi locali, ad esempio frutto di politiche di sfruttamento delle risorse o di impiego delle superfici disponibili per attività estrattive, di ricovero rifiuti o di attività impattanti.

Rileviamo, inoltre, con particolare interesse e soddisfazione la comprensione nell'ambito delle attività che possono ruotare intorno all'enoturismo anche di iniziative didattiche e culturali. Alla vera e propria attività turistica di conoscenza dei territori e dei prodotti, si aggiunge l'elemento della diffusione del sapere che indubbiamente è parte integrante (viene da dire fondante) di

*Roma, 31 gennaio 2017*

# FEDERVINI

questo settore: come Italia abbiamo un grandissimo bagaglio di esperienza produttiva ma anche di gestione del territorio e di modalità di consumo dei prodotti, che merita di essere conosciuto, salvaguardato e diffuso. In questo senso la Federazione è convinta, ad esempio, che gli elementi culturali che sta diffondendo con il progetto Wine in Moderation siano parte integrante di questa esperienza. Sottolineiamo, quindi, come necessario ed opportuno un approccio multidisciplinare, integrato tra le istituzioni pubbliche coinvolte e il mondo dei soggetti privati.

Alla luce di queste considerazioni ci permettiamo, pertanto, di sottoporre alla attenzione della Commissione la valutazione di alcuni interventi puntuali:

- a) Articolo 1: individuare una formulazione che escluda, nel comma 1, le aree individuate per la loro valenza culturale e enoturistica, dalla presenza di attività economiche incompatibili;
- b) Articolo 2, comma 1: nel comprendere e condividere la limitazione verso chi opera solo nell'imbottigliamento, chiediamo di considerare la struttura dei "Gruppi" o di altre forme societarie più articolate che possono avere uno (o più) struttura/e produttiva/e, un unico centro di confezionamento e/o imbottigliamento ed una struttura dedicata alla attività di accoglienza e visita (turistica e/o ricettiva). Sono situazioni diffuse legate all'esigenza di razionalizzare la gestione che può portare a strutturare la organizzazione dell'operatore economico verso strutture differenziate, pur sempre sotto un ambito di proprietà comune;
- c) Articolo 2, comma 2: riteniamo sia utile collegare questa previsione normativa con il successivo art 3, comma 2, onde essere certi di avere un'unica cornice normativa che definisca la certificazione ed evitare che possano sorgere elementi e criteri di certificazione distinti a livello locale;
- d) Articolo 6: proprio in virtù del richiamo all'articolo 1 della legge 238/2016, pare opportuno considerare anche il ruolo del Ministero dei beni e dell'attività culturali e del turismo (MIBACT), onde si rafforzi l'offerta ed il richiamo turistico legato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal vino e dai territori viticoli di produzione.

Piero Mastroberardino

# FEDERVINI

Presidente del Consiglio del Gruppo Vini